

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

che autorizza l'immissione sul mercato di un prodotto peptidico di origine ittica (*Sardinops sagax*) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2011) 522]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2011/80/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 28 aprile 2008 la società Senmi Ekisu Co. Ltd ha chiesto alle autorità competenti della Finlandia di poter immettere sul mercato un prodotto peptidico di origine ittica (*Sardinops sagax*) come nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 12 gennaio 2009 l'autorità finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, formulando la conclusione che il prodotto peptidico di origine ittica poteva essere immesso sul mercato.
- (3) Il 10 marzo 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.
- (4) Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto in questione.
- (5) Il 14 agosto 2009 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
- (6) Il 9 luglio 2010 l'EFSA (Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), nel parere scientifico sulla sicurezza di un prodotto peptidico della sardina quale nuovo ingrediente alimentare ⁽²⁾ ha concluso che il prodotto peptidico di origine ittica è sicuro nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti.

(7) Dalla valutazione scientifica risulta che il prodotto peptidico di origine ittica è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prodotto peptidico di origine ittica (*Sardinops sagax*) di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati nell'allegato II.

Articolo 2

La denominazione del prodotto peptidico di origine ittica (*Sardinops sagax*) autorizzato dalla presente decisione, sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene, è «peptidi di pesce (*Sardinops sagax*)».

Articolo 3

La Senmi Ekisu Co., Ltd, Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.

ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL PRODOTTO PEPTIDICO DI ORIGINE ITTICA (*SARDINOPS SAGAX*)

Descrizione

Questo nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (*Sardinops sagax*), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo. Si tratta di una polvere bianco-giallastra.

Specifiche del prodotto peptidico di origine ittica (<i>Sardinops sagax</i>)	
Peptici (*) (peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa)	≥ 85 g/100 g
Val-Tyr (dipeptide)	Da 0,1 a 0,16 g/100 g
Ceneri	≤ 10 g/100 g
Umidità	≤ 8 g/100 g
(*) Metodo di Kjeldahl	

ALLEGATO II

IMPIEGHI DEL PRODOTTO PEPTIDICO DI ORIGINE ITTICA

Gruppo di impiego	Livello massimo del prodotto peptidico di origine ittica
Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato, e latte in polvere	0,48 g/100 g (pronti da mangiare/bere)
Acqua aromatizzata e bevande a base di vegetali	0,3 g/100 g (pronti da bere)
Cereali per la prima colazione	2 g/100 g
Minestre, stufati e minestre in polvere	0,3 g/100 g (pronti da mangiare)